CAMERA DEI DEPUTATI N. 2247-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DE LORENZO)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

Presentato il 13 febbraio 1993

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo

(Relatore: **Orazio SAPIENZA**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 4 marzo 1993. In data 5 marzo 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE.	TESTO DELLA COMMISSIONE.
Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.	1. Il decreto legge 12 febbraio 1993, n. 31, recante interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, e 11 dicembre 1992, n. 478.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

La rubrica del Capo I è soppressa.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *(Fondo per l'occupazione).* — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali, in particolare nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, tenuto altresì conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1992.

2. La situazione di rilevante squilibrio del mercato del lavoro di cui al comma 1 dovrà essere accertata tenendo conto del tasso di disoccupazione, del ricorso all'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, del saldo delle attività cessate o iniziate, della situazione di crisi delle piccole imprese anche artigiane, nonché della situazione di crisi di specifici comparti produttivi, specialmente in presenza di decentramento produttivo ed indotto.

3. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore a tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20 e all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Alle misure di cui al comma 3 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi delle amministrazioni statali o dalle regioni.

5. Gli interventi previsti dal comma 3 del presente articolo sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

6. Con uno o più decreti da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 4, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 3, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 8 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 4 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

7. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 9, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.

9. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *(Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo occupazionale delle piccole e medie imprese).* — 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente legge si considera:

a) media impresa industriale, quella avente non più di 250 dipendenti e un capitale investito totale non superiore a 10 milioni di Unità di Conto Europee (ECU);

b) piccola impresa industriale, quella avente non più di 50 dipendenti e un capitale investito non superiore a 2 milioni di ECU;

c) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 50 dipendenti e un capitale investito non superiore a 2 milioni di ECU".

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo, e all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa le imprese che fanno capo per più di un quarto ad una o più imprese che eccedano i limiti di cui al comma 2 del presente articolo, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o degli investitori istituzionali, purché questi non esercitino alcun controllo sulle imprese in questione".

3. I rientri per capitale ed interessi a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, possono essere utilizzati, nella misura di 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, anche per la concessione di anticipazioni ad enti creditizi e a società finanziarie e di partecipazione o ad operatori, aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie e a quelle del Mediocredito centrale, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio o, nel limite massimo di lire 20 miliardi annui, per il consolidamento di debiti a breve contratti per investimenti duraturi, di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese operanti nelle aree e nell'ambito dei settori definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed

ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

4. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

" Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) per le imprese ubicate nelle regioni italiane di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 e nei territori interessati alle azioni comunitarie di sviluppo di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolamento CEE n. 2052/88, 40 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le restanti aree, 60 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane ".

6. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al fondo di cui al comma 6 e nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 5 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitale e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 11 novembre 1991, n. 381.

8. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, indipendentemente dallo stato di crisi dell'impresa o della cessione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

9. All'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 4. Le cooperative possono altresì associare soci sovventori nonché soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59".

10. Presso l'Unione italiana delle camere di commercio (UNIONCAMERE) è istituito il Fondo speciale rotativo per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto il finanziamento, tramite la concessione di contributi in conto interessi, di programmi predisposti da imprese con meno di 200 dipendenti, finalizzati all'innovazione strutturale anche mediante acquisto ed accorpamento delle licenze commerciali esistenti. Le disponibilità del Fondo sono destinate alla concessione di finanziamenti di durata non superiore a cinque anni ad un tasso d'interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministro del tesoro. Il finanziamento non può superare il 40 per cento del costo del programma. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati i criteri e le modalità per l'accesso al Fondo. Il finanziamento del Fondo è assicurato con la destinazione del 15 per cento del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51, versato dalle imprese commerciali iscritte al registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, nonché con il contributo di altri soggetti pubblici e privati. L'onere relativo alla gestione del Fondo è a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

11. La dotazione del Fondo contributi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte qualora entro i trenta giorni successivi la regione non adotti un provvedimento di diniego.

13. Ai consorzi di cui al comma 12 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi.

14. I datori di lavoro che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione senza intermediazione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

15. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, della legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1994 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

16. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società RIBS, di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, è autorizzata ad intervenire anche nel settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, a favore di aziende con almeno 100 dipendenti, conformemente alla normativa di cui alla citata legge n. 700 del 1983, e nei limiti di spesa da essa recati. Gli interventi di cui al presente comma devono essere autorizzati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *(Fondo per lo sviluppo)*. — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

(CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le aree ed i settori nell'ambito dei quali sono realizzati gli interventi previsti dal presente decreto sulla base dei seguenti criteri:

a) criteri già individuati dal regolamento CEE n. 2052/88 per la realizzazione degli obiettivi 1 e 2 previsti dalle azioni comunitarie di sviluppo, nonché quelli determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto;

b) presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, tenuto conto dei criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

c) sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

d) sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

e) presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale.

2. Per consentire la realizzazione nelle aree individuate ai sensi del comma 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, anche in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi di infrastrutturazione tecnologica, è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 200 miliardi per il 1993, di lire 300 miliardi per il 1994 e di lire 400 miliardi per il 1995.

3. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2 sono stabiliti con delibera del CIPI da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il CIPI esercita altresì le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'utilizzo del Fondo di cui al comma 2.

5. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Ufficio tecnico-operativo composto da venti esperti nelle materie economiche, industriali e sociali, cui è assegnata la gestione degli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 2, comandati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici, dalle università e dai centri di ricerca pubblici. I relativi oneri restano a carico degli enti di appartenenza.

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 5.

7. L'Ufficio di cui al comma 5 si avvale, per le funzioni di consulenza, del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione istituito, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992.

8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 l'Ufficio di cui al comma 5 promuove la conclusione di accordi di programma con le regioni ed i soggetti privati e pubblici operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 1, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli accordi di programma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 e con quelle attivabili a livello comunitario e locale.

9. All'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma è preposto un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni interessate, che può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. Il responsabile di cui al comma 9 trasmette periodicamente all'Ufficio di cui al comma 5 una relazione sullo stato di attuazione dell'accordo di programma e sull'utilizzo delle risorse stanziate.

11. Per la realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma l'Ufficio di cui al comma 5 può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché della GEPI SpA.

12. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

13. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 2 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate con la delibera del CIPI di cui al comma 3, per l'erogazione alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

14. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi per il 1993, lire 300 miliardi per il 1994 e lire 400 miliardi per il 1995, si provvede:

a) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 100 miliardi per il 1993, lire 200 miliardi per il 1994 e lire 300 miliardi per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *(Provvedimenti urgenti di promozione per gli investimenti nel settore del turismo).* – 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326 è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

3. Le somme rivenienti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera *a)*, del decreto-legge 4 novembre 1980, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione, delle caratteristiche degli interventi stessi e della struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base alle priorità ed ai criteri previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di crisi occupazionale e di riconversione economica e produttiva.

7. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *(Interventi in territori specifici).* – 1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI SpA la somma di lire venticinque miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 del predetto articolo 4.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Minsitero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

" ART. 7 – 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire duecentoventi miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire quindici miliardi per l'anno 1991 e lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ".

4. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

" ART. 8 – 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire otto miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire due miliardi per ciascun anno ".

5. Ai fini dell'attuazione del comma 3, le somme di lire cinque miliardi per l'anno 1991 e di lire otto miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e di Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

6. Il comma 1 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dai seguenti:

" 1. La società Iniziative Sardegna SpA (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

1-*bis*. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

1-*ter*. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1-*quater*. Il CIPI, con propria deliberazione, da adottare entro il 31 marzo 1993, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro e della massima occupazione territoriamente competenti ".

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna SpA (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità.

9. Ai lavoratori di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

10. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di 40 miliardi di lire all'INSAR per il 1993.

11. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 10. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

12. Negli ambiti di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai lavoratori di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1996 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla citata legge n. 5 del 1960 per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti un'anzianità contributiva non inferiore a ventitré anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento fissato dalla citata legge n. 5 del 1960.

13. All'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, come modificato dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, le parole: "31 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1994"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con le stesse modalità, il pensionamento anticipato è concesso ai lavoratori che abbiano svolto soltanto attività lavorative in soprasuolo, qualora possano far valere trenta anni di anzianità contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidatià, la vecchiaia e i superstiti. Il limite predetto è ridotto, a favore dei lavoratori che hanno svolto attività in sottosuolo per un periodo inferiore a quindici anni, in ragione di un mese per ogni cinque mesi di lavoro effettuato in sottosuolo".

14. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo **1** della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

15. All'onere derivante dall'attuazione del comma 14 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e lire 50 miliardi per l'anno 1993. La regione Campania e la regione Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in

vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993. Il Ministro dell'interno trasmette copia di dette relazioni al Parlamento ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

17. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 16, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, ed al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni.

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica).* – 1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi da redigersi da parte delle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale, e da parte delle regioni, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, sulla base di criteri, modalità e termini adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

2. Qualora i programmi non vengano predisposti nei termini di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministero dei lavori pubblici, tramite i Magistrati alle acque e per il Po, ed i provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio, con la collaborazione dei Servizi tecnici nazionali e del Corpo forestale dello Stato.

3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui ai commi 1 e 2. Alla ripartizione delle somme suddette tra i bacini idrografici si provvede con il decreto di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo anche nel conto dei residui.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono individuate le disponibilità in conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e anni precedenti, che possono essere impegnate nel periodo 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzate prioritariamente alla occupazione dei

soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 5. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità degli interventi ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *(Disposizioni in materia di lavoro agricolo).* — 1. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

" 15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato".

2. In deroga all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'apposizione del termine nei contratti di lavoro agricolo può risultare, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro alla competente sezione di collocamento circoscrizionale, sottoscritta dal lavoratore interessato.

3. I datori di lavoro agricoli che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264,e successive modificazioni, e del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, possono esercitare la facoltà di assunzione mediante richiesta nominativa secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Commissione centrale per l'impiego.

4. Le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze del mercato del lavoro agricolo, nonché del rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro sussistente nelle singole circoscrizioni, possono determinare criteri e modalità di avviamento per l'assunzione mediante richiesta numerica dei lavoratori in possesso di qualifiche di non elevato contenuto professionale, individuate anche dai contratti collettivi integrativi provinciali, adottando apposite delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *(Occupazione giovanile).* — 1. Fino al 31 dicembre 1993 i datori di lavoro privati possono chiedere di assumere nominativamente, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 5, con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni per l'acquisizione di una esperienza lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro. L'assunzione non è

ammessa nell'ambito provinciale in cui l'impresa, al momento della richiesta, abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1993, n. 223, ovvero abbia proceduto a riduzione del personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati.

2. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, anche in collaborazione con le strutture pubbliche di formazione professionale, una informazione adeguata alle esigenze di inserimento al lavoro in ordine alla organizzazione dell'attività produttiva, alle norme di sicurezza della persona e dell'ambiente e ai diritti e doveri del lavoratore. La durata dell'attività formativa deve essere proporzionale a quella del contratto e, comunque, non inferiore a 20 ore ogni semestre.

3. Il contratto di inserimento al lavoro è stipulato in forma scritta. Una copia è consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione.

4. Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad attestare i risultati professionali conseguiti dal lavoratore con annotazione sul libretto di lavoro.

5. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di inserimento, l'ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di inserimento, dei benefici di cui ai commi 7 e 8, per il lavoratore interessato.

6. Ove il contratto di inserimento sia stipulato al di fuori dei casi per i quali è ammesso, il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato fin dall'origine.

7. Per i lavoratori assunti con il contratto di inserimento al lavoro si applica una riduzione pari al 15 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro per gli altri dipendenti con pari qualifica.

8. Per i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 che, al termine del contratto o nel corso del suo svolgimento, vengono mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono ridotti del 30 per cento per un periodo di sei mesi, elevato a dodici nelle aree individuate dalla CEE per l'Italia ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88, salvo che per il medesimo periodo non spetti un beneficio contributivo più favorevole e fermo rimanendo il beneficio eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti soggettivi e le professionalità per le quali il contratto può essere stipulato, con riferimento a quelle per le quali non è stipulabile il contratto di formazione e lavoro ovvero a quelle corrispondenti al titolo di studio o professionale posseduto.

10. L'importo relativo al minor gettito contributivo derivante dalle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 8, ed è rimborsato alle gestioni previdenziali interessate secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 6.

11. Per i lavoratori in cerca di prima occupazione, di età non superiore a 32 anni, appartenenti alla categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, assunti a tempo indeterminato, gli accordi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere la corresponsione di un salario non inferiore al 70 per cento per il primo anno e all'80 per cento per il secondo, della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori già occupati nello stesso livello disciplinando contestualmente quanto disposto nel comma 2 del presente articolo ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — *(Norme in materia di politica dell'impiego)*. — 1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della citata n. 223 del 1991, deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della citata legge n. 223 del 1991.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del

datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, sono soppresse le parole da: "nonché quelli" fino a: "di integrazione salariale".

4. All'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte in fine, le parole: ", avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125".

5. All'articolo 11, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7".

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenendo conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 56 del 1987, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono della indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

8. All'articolo 17, comma 1, secondo periodo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "datori di lavoro" sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla parte del programma di assunzioni riguardante i lavoratori appartenenti alle categorie previste dall'articolo 9 della citata legge n. 482 del 1968".

9. All'articolo 17, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dopo le parole: "sezione circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "ferme restando le attribuzioni dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni" ».

La rubrica del capo II è soppressa.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *(Contratti di solidarietà).* — 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,

n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sulle correnti aliquote *dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro* medesimi per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.

3. All'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "ivi compresa" sono sostituite dalla seguente: "esclusa" e, al medesimo comma, terzo periodo, le parole da: "dall'articolo 1" fino a: "19 dicembre 1984, n. 863" sono soppresse.

4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a dodici ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

5. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15,

della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di 24 mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di 24 mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« ART. 9-*bis*. – *(Misure per la tutela del reddito)*. — 1. All'articolo 10, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole da: " emanati " fino a: " e successive modificazioni e integrazioni " sono soppresse. All'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, la parola: " effettivo " è soppressa.

2. Per " opere pubbliche di grandi dimensioni ", di cui all'articolo 10, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di dodici mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi naturali e consecutivi.

3. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " L'indennità di mobilità corrisposta per le finalità richiamate nel presente comma è assoggettata al regime fiscale IRPEF analogamente al trattamento di fine rapporto ".

4. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

6. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola, ivi compresa quella da corrispondere sulla base dei requisiti ridotti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento

all'attività lavorativa svolta nel 1992, è elevato al 25 per cento della retribuzione di riferimento. Con modalità analoghe l'importo è elevato al 30 per cento con effetto dal 1° gennaio 1994.

8. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della predetta legge fruissero delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità non sono cumulabili con le quote dei trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti.

10. Nei limiti di cui al comma 9, sono altresì incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della citata legge n. 223 del 1991.

11. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

12. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano con le medesime modalità ai lavoratori occupati in unità produttive ubicate anche al di fuori delle aree territoriali ivi specificate, purché dipendenti da imprese che abbiano unità produttive in tali aree e comun-

que in un numero tale che l'impresa interessata non collochi in mobilità un numero di dipendenti superiore a quello che, sempre nelle medesime aree, ha i requisiti richiesti.

14. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

15. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

16. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

17. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

18. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore, nel limite comunque non superiore a 2000 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.

19. I lavoratori di cui al comma 18, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

20. Per i periodi anteriori al 1° giugno 1991 sono fatti salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già corrisposti sulla diaria o sull'indennità di trasferta e versati dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per contratto anche con carattere di continuità a prestare la propria opera in luoghi diversi dalla sede aziendale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato dall'articolo 9-*ter* della legge 1° giugno 1991, n. 166.

ART. 9-*ter*. — *(Norme in materia di cassa integrazione guadagni)*. — 1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma".

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si intendono come nuove assunzioni anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.A. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Fino al 31 dicembre 1994 è sospesa l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Fino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda. Il numero massimo dei lavoratori per i quali è applicabile il presente comma è fissato in 5000 unità.

7. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995, le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da 5 a 15 dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio.

8. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

" 3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale sono estese altresì alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti".

9. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da: "di omologazione" fino a: "dei beni" sono soppresse. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata

omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento ".

ART. 9-*quater*. — *(Norme in materia di licenziamenti collettivi)*. – 1. Fino al 31 dicembre 1994 è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per le imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, eccetto per quelle per le quali il CIPI non abbia approvato i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge. Fino al 31 dicembre 1994 sono altresì sospese le procedure di mobilità avviate ai sensi del citato articolo 24 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al 31 dicembre 1994 sono altresì sospesi gli effetti dei provvedimenti di collocamento in mobilità riguardanti un numero di lavoratori superiore a duecento e non ancora operanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tali casi si applica il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26.

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

" 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi, il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale".

3. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i princìpi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

4. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

5. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori, di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge, deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro 120 giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di crisi aziendale che comporti eccedenze di personale per più di 200 dipendenti, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi.

7. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4.

ART. 9-*quinquies*. – *(Rapporti di impiego con amministrazioni pubbliche)*. – 1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria – è diminuita di 350 unità nella V qualifica funzionale – profilo professionale di operatore amministrativo, ed è aumentata di 350 unità nella IV qualifica funzionale – profilo professionale di conducente di automezzi speciali.

2. Alla copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nella IV qualifica funzionale – profilo professionale conducenti di automezzi speciali, si provvede mediante immissione in ruolo degli idonei nel concorso riservato per titoli, a duecento posti, bandito in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i posti disponibili o che si renderanno disponibili nel profilo professionale di conducente di automezzi speciali per risoluzione del rapporto di lavoro, per passaggio di qualifica, per l'applicazione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, saranno ricoperti mediante immissione in ruolo degli idonei del concorso di cui al comma 2.

4. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede immettendo in ruolo tutti i messi di conciliazione non dipendenti comunali. L'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, è abrogato. L'immissione in ruolo avviene secondo modalità consistenti in prove selettive per colloquio e titoli da espletarsi esclusivamente ai fini dell'inquadramento nelle diverse qualifiche, richiedendo come unico requisito il possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale in data anteriore al 31 dicembre 1989 e di essere tuttora in servizio.

5. Le amministrazioni pubbliche interessate possono bandire concorsi o selezioni riservati al personale assunto in base all'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, ovvero che abbiano prestato servizio per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni, su posti vacanti nelle piante organiche approvate.

6. Le amministrazioni pubbliche possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero riammettere in servizio il personale eventualmente cessato per scadenza del termine contrattuale fino a conclusione delle procedure previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 sono a carico delle singole amministrazioni.

ART. 9-*sexies*. – *(Interventi di formazione professionale)*. – 1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali, lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità e la verifica di efficacia sulle attività, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di venti miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e con le agenzie per l'impiego, di servizi d'informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché di servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domande ed offerte di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e/o con le agenzie per l'impiego.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può finanziare, d'intesa con le regioni, interventi di formazione continua, diretti a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulati congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico delle imprese.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 22 della medesima legge nonché per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone al CIPE l'ammontare delle disponibilità del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo, in misura comunque non superiore ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità e i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo, in modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della Commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, può costituire apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti ai capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre

1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal 31 dicembre 1992.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 13.

15. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli indirizzi deliberati dalla Commissione regionale per l'impiego, i centri di formazione e/o di orientamento, le università, i provveditorati agli studi, su indicazione dei responsabili di istituto, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

16. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 15 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

17. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico, ovvero dallo stesso esentati, e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni fra le summenzionate strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro o di orientamento e i datori di lavoro interessati.

18. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

19. Le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18, e specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno ».

Decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 36 del 13 febbraio 1993.*

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione di lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 1.

(Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità).

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo 301stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione della unità produttiva di provenienza.

3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

11.32 4. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i princìpi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

ARTICOLO 2.

(Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale).

1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei

dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: « nonché quelli » a: « di integrazione salariale, ».

5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, di disoccupazione speciale e di mobilità).

1. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

2. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

3. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 1, comma 9, le parole: « ivi compresa » sono sostituite dalla seguente: « esclusa ». Nel medesimo comma il periodo dalle parole: « dall'articolo 1 » alle parole: « 19 dicembre 1984, n. 863 » è abrogato.

4. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

5. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. In tali casi il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale, ».

6. Le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia e dell'industria della difesa.

7. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 11, comma 2, la parola: « effettivo » è soppressa e sono inserite le seguenti: « , esclusi i periodi di fruizione del trattamento di cui all'articolo 10, ».

8. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma. ».

ARTICOLO 4.

(Norme interpretative).

1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per « nuove assunzioni » sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI SpA o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la pro-

pria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando, per i commi 6 e 7, l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ARTICOLO 5.

(Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. Sono altresì incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensione anticipata, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge n. 223 del 1991.

ARTICOLO 6.

(Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari).

1. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 7.

(Fondo per l'occupazione).

1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno

1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

4. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

5. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dal presente capo sono valutati:

a) in lire 36 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

b) in lire 16 miliardi, per l'anno 1993, in lire 31 miliardi, per cisascuno degli anni 1994 e 1995, e in lire 17 miliardi, per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5.

c) in lire 114 miliardi, per l'anno 1993, con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2;

d) in lire 4 miliardi, per l'anno 1993, in lire 8 miliardi, per l'anno 1994, e in lire 12 miliardi a decorrere dal 1995, con riferimento all'articolo 3, comma 3;

e) in lire 60 miliardi, per ciascuno degli anni 1996 e 1997, con riferimento all'articolo 3, comma 6;

f) in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1993, con riferimento all'articolo 3, comma 7.

2. Al complessivo onere di lire 540 miliardi per il periodo 1993-1997 si provvede:

a) a quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 315 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) quanto a lire 115 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per l'INPS derivanti dall'articolo 3, comma 5.

3. Le somme di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. All'onere decorrente dal 1998, pari a lire 23 miliardi annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate per l'INPS derivanti dall'articolo 3, comma 5.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

INTERVENTI PER ASSICURARE LA PROSECUZIONE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E NELLA CITTÀ DI PALERMO

ARTICOLO 9.

(Lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo).

1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e lire 50 miliardi per l'anno 1993. La regione Campania e la regione siciliana, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere rispettivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'interno una relazione sulle opere eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, ed al

decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri;*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

BARUCCI, *Ministro del tesoro;*

DE LORENZO, *Ministro della sanità.*

MANCINO, *Ministro dell'interno.*

Visto, *il Guardasigilli:* AMATO.